



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione Servizi Trasporto - Controllo Trasporto Privato -
Energia e Protezione Civile

DETERMINAZIONE N. 1451 DEL 08/07/2025

OGGETTO: Autorizzazione periodica al transito di macchina agricola eccezionale targa BN252C - ditta "SOCIETA' AGRICOLA ALEX A R.L." con sede in Benevento (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 12 della L.R. 7 agosto 2019, n.16, la Regione Campania con decorrenza 1° gennaio 2020 ha conferito alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
- con D.G.R. n. 572 del 19 novembre 2019 sono state emanate le linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia;

Vista l'istanza del 10/06/2025 del sig. Ucci Antonio, in qualità di legale rappresentante dell'anzidetta società, con sede in Benevento (BN), C.da Piano Cappelle n.115, acquisita al prot. al n.14986 in pari data, e la successiva integrazione acquisita al prot. al n.16414 del 25/06/2025, con la quale ha richiesto l'autorizzazione in oggetto, per un numero indefinito di viaggi dal 15/06/2025 al 15/10/2025, lungo le strade statali e comunali ricomprese nel territorio della Regione Campania, in andata e in ritorno, ricadenti nei percorsi di seguito indicati:

S.S. 7 (di competenza ANAS), c.da Piano Cappelle;
 Comune di Benevento: C.da Piano Cappelle, Ponte delle Tavole, C.da Monache;
 Comune di San Nicola Manfredi: Via Zappiello, C.da Piana;
 Comune di San Giorgio del Sannio: Via Alessandro Manzoni;
 Provincia di Benevento:
 S.P. 17, da percorrere per intero;
 S.P. 18, dal km 4+00 al km 8+00;

del veicolo: MIETITREBBIA ECCEZIONALE

Targa: BN252C

avente le seguenti caratteristiche dimensionali massime:

Lunghezza complessiva m. 12,28 – Larghezza m. 4,75 – Altezza m. 3,80 – Peso kg. 10.050 – Assi n. 2;

Viste le dichiarazioni rese contestualmente all'istanza dal legale rappresentante dell'anzidetta società, il citato sig. Ucci Antonio;

Visto il nulla osta al transito sulle strade provinciali di competenza del Servizio Viabilità della Provincia di Benevento, prot. n.15804 del 18/06/2025, in riscontro alla richiesta prot. n.15522 del 16/06/2025 (All.1)

Visto il nulla osta al transito sulle strade comunali di competenza del Comune di Benevento (BN) prot. n.72643 del 24/06/2025, acquisito al prot. al n.16344 del 25/06/2025, in riscontro alla richiesta prot. n.15522 del 16/06/2025 (all.2);

Visto il nulla osta al transito sulle strade comunali di competenza del Comune di San Nicola Manfredi (BN) prot. n.5510 del 23/06/2025, acquisito al prot. al n.16153 in pari data, in riscontro alle richieste prott. n.15522 del 16/06/2025 e n.16097 del 23/06/2025 (all.3);

Visto il nulla osta al transito sulle strade comunali di competenza del Comune di San Giorgio del Sannio (BN) prot. n.9514 del 30/06/2025, acquisito al prot. al n.17257 del 04/07/2025, in riscontro alla richiesta prot. n.15522 del 16/06/2025 (all.4);

Vista l'autorizzazione al transito sulle strade statali della Campania n.020828/25/A, valida fino al 24/06/2027, rilasciata dall'ANAS S.p.A. alla società in oggetto;

Visto l'art. 104, c. 8, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 268 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Tenuto conto che la massa complessiva del veicolo e la distribuzione della massa sugli assi dello stesso non determina il superamento dei limiti di massa di cui all'art. 104 comma 4 del D.lgs. n. 285/92 e quindi condizioni di maggiori usura delle strade;

Considerato che la ditta Società Agricola Alex a R.L. ha provveduto al pagamento della prevista imposta di bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10.11.2011;

Ritenuto, per la completa istruttoria, che ricorrano tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con le prescrizioni di seguito indicate;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

n.21 del 14.04.2025: "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2025/2027. Approvazione Definitiva";

n.22 del 14.04.2025: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione Definitiva";

n.23 del 14.04.2025: "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2024. Approvazione definitiva";

Viste le Deliberazioni del Presidente della Provincia:

n.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs 267/2000;

n.174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025/2027 della Provincia di Benevento;

Visto il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.98 del 04/07/2023, che ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

Vista la Determinazione dirigenziale n.1599 del 27/07/2023, che ha attribuito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato, Energia e Protezione Civile, al Dott. Gianpaolo Signoriello;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1368 del 30/06/2025, con la quale è stato prorogato l'incarico di elevata qualificazione del Servizio Pianificazione servizi trasporto Controllo trasporto privato – Energia – Protezione Civile fino al 31/07/2026 al citato Dott. Gianpaolo Signoriello;

Dato atto che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- di autorizzare la ditta Società Agricola Alex a R.L., con sede in Benevento (BN), C.da Piano Cappelle n.115, a transitare con la mietitrebbia eccezionale targata **BN252C**, avente le seguenti caratteristiche dimensionali massime:
Lunghezza complessiva m. 12,28 – Larghezza m. 4,75 – Altezza m. 3,80 – Peso kg. 10.050 – Assi n.2

lungo i seguenti tratti stradali di andata e ritorno :

S.S. 7 (*di competenza ANAS*), c.da Piano Cappelle;
Comune di Benevento: C.da Piano Cappelle, Ponte delle Tavole, C.da Monache;
Comune di San Nicola Manfredi: Via Zappiello, C.da Piana;
Comune di San Giorgio del Sannio: Via Alessandro Manzoni;
Provincia di Benevento:
S.P. 17, da percorrere per intero;
S.P. 18, dal km 4+00 al km 8+00;

- di stabilire che:
la presente autorizzazione periodica è valida **a decorrere dalla data della presente determinazione fino al 15/10/2025** per un numero illimitato di transiti, esclusi i giorni in cui il traffico risulti vietato in virtù delle disposizioni delle competenti autorità;
è fatto obbligo alla suddetta ditta Società Agricola Alex a R.L., fermo restando l'osservanza delle prescrizioni di norma vigenti, di attenersi alle condizioni di cui al presente atto ed alle prescrizioni indicate nel nulla osta rilasciato dall'ente competente, sopra richiamato, allegato all'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. la ditta titolare dell'autorizzazione deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità da parte del veicolo di tutti gli itinerari prescelti, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso, per tutto il periodo di durata della presente autorizzazione. Dovrà essere cura del conducente il veicolo, accertarsi che il transito del trasporto o veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto eccezionale. Inoltre è fatto obbligo alla stessa ditta di accertare preventivamente l'esistenza lungo il percorso prescelto di eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell'altezza e 0,20 m. per lato nel senso della larghezza;
2. per il veicolo in oggetto, eccedendo la larghezza di m. 3,20, è prescritta la scorta tecnica, che deve essere realizzata dalla ditta titolare dell'autorizzazione mediante un autoveicolo in disponibilità della stessa che precede il mezzo eccezionale a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m., equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui conducente segnala con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada;
3. nel caso in cui la larghezza del veicolo autorizzato sia superiore a quella della corsia di marcia, la macchina agricola/operatrice dovrà essere accostata al margine destro della carreggiata per dar modo agli altri veicoli incrocianti di oltrepassare il veicolo eccezionale autorizzato;
4. il veicolo autorizzato al transito dovrà mantenersi costantemente sulla sua destra ad una velocità contenuta atta a garantire la sicurezza del pubblico transito;
5. per le mietitrebbie la larghezza durante la marcia è quella del veicolo senza la barra falciante che deve essere smontata e caricata su apposito carrello eventualmente accodato alla macchina, ovvero deve essere quella della macchina con la barra falciante le cui parti salienti devono essere raccolte e/o protette;
6. nel caso di traino di rimorchi, carrelli o macchine operatrici agricole, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la verifica della compatibilità gancio occhione prima dell'immissione in circolazione del convoglio;
7. il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé la presente autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale;
8. il transito dovrà effettuarsi esclusivamente in condizioni di buona visibilità;
9. la circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo avviene a rischio e pericolo della ditta intestataria della presente autorizzazione. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;
10. ogni danno prodotto alle strade percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta in oggetto, restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne in modo assoluto;
11. la macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli artt. 265 e 266, del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.;
12. il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al completo ed integrale adempimento, da parte della ditta, di tutte le condizioni in essa contenute e di tutte le norme e disposizioni legislative vigenti o di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità della autorizzazione medesima, in materia di trasporti eccezionali;
13. l'autorizzazione dovrà essere restituita allo scrivente Ufficio alla regolare scadenza di validità;

- **di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art.6bis della L.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito della Provincia all'albo pretorio on line, così come previsto dall'art.32, comma 1, della L. n.69 del 18/06/2009 e nella apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento, quando questa risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o laddove obiettive esigenze di sicurezza della circolazione lo richiedano.

L'Istruttore Amm.vo

f.to Dr. Romano Caporaso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Gianpaolo Signoriello)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

